

Informativa

Aggiornamento regolamento di gestione tariffa corrispettiva e regolamento tipo tributo Tari ai sensi dell'art 24 co. 4 del Piano regionale rifiuti di cui DGR n. 988 del 09 agosto 2022 e programmazione del passaggio a tariffazione puntuale corrispettiva dei comuni del bacino

Ai fini dell'aggiornamento dei regolamenti tariffari occorre tenere presente dei seguenti aspetti:**1) dell'incidenza dei seguenti atti regolatori ARERA:**

- TQRIF → con deliberazione n. 15/2022/R/RIF vengono introdotti dal 1° gennaio 2023 nuovi standard minimi tecnici e contrattuali a carico di Comuni e Società affidatarie dei servizi di gestione dei rifiuti, con l'obiettivo di migliorare il servizio e far convergere le diverse dimensioni territoriali verso standard comuni e omogenei a livello nazionale;
- RQTR → con deliberazione n. 374/2025/R/RIF viene approvata la regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR), integrando, le disposizioni di cui alla deliberazione 387/2023/R/RIF, e aggiornata la deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/RIF
- TICSER → con deliberazione n. 396/2025/R/RIF si approva il Testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti che contiene le disposizioni aventi ad oggetto i criteri per la definizione dell'articolazione tariffaria applicata agli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani
- MTR-3 → con deliberazione n. 397/2025/R/RIF viene approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), relativo al terzo periodo regolatorio 2026-2029, per la definizione delle entrate tariffarie, nonché delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

2) di un raccordo tra le seguenti disposizioni:

- **L'Aggiornamento del Piano Regionale Veneto di gestione dei rifiuti urbani e speciali** approvato con DGRV n. 988 del 9 agosto 2022, ed in particolare quanto stabilito dall'allegato A0, art. 24 comma 4 **che prevede tra le Competenze dei Consigli di Bacino**, a specificazione di quanto già previsto dall'art.3, comma 6, LR 52/2012, le seguenti attività:
 - **adozione del regolamento-tipo TARI** unico a livello di bacino territoriale, per la successiva approvazione da parte dei comuni, nonché gli indirizzi, i criteri e le politiche unitarie per la determinazione delle tariffe del tributo da parte dei comuni;
 - **approvazione del Regolamento per l'applicazione della Tariffa Puntuale Corrispettiva**, nonché l'approvazione delle relative Tariffe all'utenza in conformità alle disposizioni di ARERA. I Consigli di Bacino approvano un'unica regolamentazione e Tariffa di bacino, con facoltà di definire una loro articolazione territoriale in presenza di motivate differenze gestionali.
- **con la norma che demanda ai comuni l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe della TARI/tariffa corrispettiva puntuale ovvero dell'articolo 1, commi 639 (istituzione Tari) e 668, 682 e 3, aventi ad oggetto la TCP della Legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014). I consigli comunali hanno il potere di approvare i regolamenti per la sua gestione:**

"comma 668: *I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.*

Comma 682: *Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Comma 683: *Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili."*

3) il parere vincolante

Tale adempimento è da ritenersi superato in base a quanto stabilito dal D.LGS 201/2022 che, all'art 37 co. 2 avente ad oggetto "Abrogazioni e ulteriori disposizioni di coordinamento", dispone quanto segue: **"All'articolo 3 -bis , comma 1 -bis , del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.148 del 2011, il terzo periodo è sostituito dal seguente:**

«Le deliberazioni degli enti di governo di cui al comma 1 sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive da parte degli organi degli enti locali.»

**

Il parere risulta previsto all'art. 2 della CONVENZIONE del Consiglio di bacino Venezia Ambiente, che dispone, tra le competenze dell'Assemblea di Bacino, la competenza alla:

J) determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L.R. n. 52/2012, previo parere vincolante delle Amministrazioni Comunali per quanto di competenza dei rispettivi territori, ferme restando comunque le competenze di legge in materia di tributo TARI in capo alle Amministrazioni stesse;

Già prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 201/2022, con la DELIBERA dell'Assemblea n. 14/2019 si era ritenuto:

"necessario consentire maggiore flessibilità nell'assumere tale parere vincolante, pertanto il medesimo non deve essere necessariamente deliberato dal Consiglio Comunale,

che tale parere venga comunque espresso da parte del Sindaco o di un suo delegato nell'Assemblea di bacino avente ad oggetto l'approvazione del relativo piano tariffario;

di dare mandato al Direttore di comunicare ai Comuni in regime Tarip la modifica della procedura di rilascio del parere vincolante e conseguente modifica del regolamento Tarip;

PERTANTO L'ASSEMBLEA DI BACINO HA DELIBERATO di modificare la procedura di rilascio del parere vincolante approvata a seguito della Delibera dell'Assemblea del Bacino n. 10/2016, pertanto il medesimo non deve essere necessariamente deliberato dal Consiglio Comunale, ma tale parere deve essere comunque espresso da parte del Sindaco o di un suo delegato nell'Assemblea di bacino avente ad oggetto l'approvazione del relativo piano tariffario".

**

Lo schema di regolamento tariffazione corrispettiva puntuale non dovrebbe contenere alcun riferimento al parere vincolante, a seguito della modifica dell'art. 3-bis, comma 1-bis del D.L. 138/2011 sopra riportata, la proposta di aggiornamento per i regolamenti tariffari conterrà la nuova versione da condividere con i comuni.

4) Termine di approvazione regolamenti

Il Decreto-Legge n. 228/2021 (cd. di "Milleproroghe"), approvato in data 30 dicembre 2021 e convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022 prevede all'**articolo 3, co. 5-quinquies** prevede che:

*"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro **il termine del 30 aprile di ciascun anno.***

Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

Oltre alla deroga del termine collegata alla proroga del bilancio di previsione sono state effettuate altre proroghe ad hoc con specifiche disposizioni. Ad esempio per l'anno 2025, all'art. 10-bis del testo di conversione del D.L. Pubblica Amministrazione si legge: *"Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale".*

Si anticipa che è in corso di discussione lo schema del decreto sui tributi locali, nel quale all'art 28 co. 3 viene previsto, a decorrere dal 2026 lo spostamento del termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva dal **30 aprile al 31 luglio di ogni anno**.

5) Argomenti specifici del regolamento

Riunione I - 23 settembre u.s.:

- terminologia da usare per la tariffa corrispettiva puntuale, **non più TARIP**.
- criteri ISEE per le agevolazioni → questione dell'armonizzazione dei criteri ISEE tra ARERA (soglia di € 9.530,00 annui) ed i comuni per le sostituzioni, sottolineando che i criteri di ARERA e quelli dei fondi esistenti, come quello di Veritas per le perdite idriche, non sempre coincidono;
- integrazione del **bonus sociale** con le sostituzioni comunali, in particolare per i cittadini con pensioni sociali, al fine di rendere le tariffe sostenibili. Da proporre l'inserimento nel regolamento l'opzione per i comuni di integrare il bonus sociale, sebbene ciò possa complicare la contabilizzazione;
- necessità di aggiornare l'articolazione della tariffa e le metodologie di calcolo, l'obbligo di misurazione del secco per l'applicazione della tariffa puntuale e la possibilità di articolare la tariffa a livello territoriale di bacino, come già avviene per Venezia e Jesolo;
- tariffazione per le istituzioni scolastiche paritarie (in particolare nei comuni Venezia Est 2, dove la tariffa è calcolata in base al numero di alunni, diversamente dalla superficie come avviene nei comuni Veritas,
- rateazioni e addebito in conto corrente: per ottenere un piano di rateazione devono essere saldati tutti gli insoluti pregressi e l'obbligo di addebito in conto corrente per le rateazioni;
- identificazione delle utenze e la misurazione dei conferimenti tramite strumenti elettronici e la possibilità di applicare coefficienti per utenze aggregate in caso di impossibilità tecnica di misurazione puntuale;
- modifiche alla fatturazione per eventi e manifestazioni: in passato, per le manifestazioni, venivano emesse due fatture separate: una per il servizio e una per la TARIP. Attualmente, invece, viene inviata un'unica fattura che include entrambi i costi, una modifica che è stata discussa e mantenuta dopo aver affrontato la parte del regolamento igiene urbana

Riunione II – 02 ottobre u.s.:

- eliminazione del "previo parere vincolante" in quanto la norma modificata (articolo 3 bis del d.lgs. 201/22 stabilisce che le deliberazioni degli enti di governo sono sufficienti senza ulteriori deliberazioni preventive o successive da parte degli enti locali. A tal proposito si è discusso su come tradurre la modifica normativa per i comuni, in particolare per la validazione dei PEF, per chiarire che non è più necessario un atto deliberativo dell'amministrazione comunale, ma il parere vincolante rimane in assemblea in base alla convenzione istitutiva. Ciò che deve essere enfatizzato è l'importanza che i rappresentanti in assemblea siano consapevoli delle tariffe proposte.
- implicazioni della nuova normativa ARERA e introduzione ai Comuni della tariffa Pentanomia.
- gestione delle utenze fuoriuscite dal servizio pubblico, controlli necessari e proposta di rivedere il calcolo delle riduzioni e la gestione del rifiuto secco rimanente;
- aggiornamento definizioni aggiungendo i riferimenti alle normative nazionali e alle delibere Arera.

Riunione III - 21 ottobre u.s.:

- proposta di modifica del regolamento attuale rimuovendo i riferimenti specifici al DPR 158/99 e unificando la metodologia di tariffazione a "parametrica" con l'obiettivo di semplificare l'applicazione delle tariffe e unificare le classi tariffarie, passando da 21 a 30 per tutti i comuni, compresi quelli sotto la soglia dei 5 mila abitanti, come richiesto da Arera;
- proposta di installazione di Trasponder sui contenitori di tutte le frazioni delle utenze non domestiche in tutto il bacino per migliorare la misurazione dei rifiuti da condividere con la Direzione Ambiente.

Una volta concluso l'aggiornamento con il gestore, verranno coinvolti anche i comuni nei due sottogruppi di tariffa e tributo.

A seguito anche della riunione con la Direzione Ambiente e l'ufficio Regolazione Arera di Veritas S.p.A. del 15 ottobre u.s.:

Passaggio a tariffazione puntuale corrispettiva: l'obiettivo è la transizione al sistema tariffario in concessione di 13 comuni dell'entroterra entro il 2028, ovvero applicarla ad ulteriori 170 mila abitanti arrivando a coprire il 57% degli abitanti del bacino.

2026: Cavarzere;

2027: Ceggia, Fossalta di Portogruaro, Mogliano Veneto, Noale, Spinea, Torre di Mosto, Gruaro, Pramaggiore;

2028: Noventa di Piave, Portogruaro, Scorzè, Musile di Piave.

*Abitanti coinvolti nella tariffazione corrispettiva
(n. abitanti al 1.01.2025. Totale abitanti del bacino 861.913):*

Tariffazione corrispettiva	2025	2026	2027	2028
abitanti coinvolti	320.258	332.646	428.837	490.711
% sul totale del bacino	37%	39%	50%	57%

Si sta avviando l'istruttoria del passaggio a tariffazione puntuale del Comune di Chioggia, come da richiesta dell'amministrazione comunale. Tale passaggio verrà studiato ed attentamente verificato, date le complessità operative e procedurali e l'impatto economico e finanziario dell'investimento, a partire già dall'applicazione dell'MTR 3 per gli anni 2026 – 2029 per verificarne anche la sostenibilità economico-finanziaria per la durata dell'affidamento, compatibilmente con altre questioni peculiari all'attenzione dello scrivente consiglio di bacino.